

N. D243- 1616 /Prot.

Daiano, lì 29.05.2015

**OGGETTO: Confronto concorrenziale per la concessione dell'immobile "BAR BOCCE" in C.C. di Daiano da destinare a bar.**

Ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 32 dd. 28.05.2015 si pubblica il seguente

## **AVVISO.**

L'Amministrazione comunale intende concedere in uso i locali siti nel Comune di Daiano in Via San Tommaso n. 55 e costituiti dall'edificio adibito a bar (piano terra e un piano interrato) e da n. 1 (uno) campo polifunzionale con l'attrezzatura esistente, da destinarsi esclusivamente all'esercizio dell'attività di Bar e dell'attività sportiva.

Gli immobili sono identificati dalle cartografie depositate presso il Comune di Daiano.

La concessione avrà durata limitata alla stagione estiva 2015, più precisamente avrà inizio a far data dalla stipulazione della stessa e termine il 30.09.2015.

**N.B.: Trattandosi di concessione amministrativa, è espressamente esclusa l'applicazione della legge n. 392/1978, pertanto non troveranno applicazione, tra l'altro, gli istituti del tacito rinnovo, del diritto di prelazione e dell'indennità di avviamento.**

Allo scopo viene esperito un confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.

### **1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONFRONTO CONCORRENZIALE**

Per essere ammessi alla gara i soggetti interessati devono essere in possesso dei sottoindicati requisiti:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- b) possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o legali rappresentanti delle società ed eventuali preposti o delegati, di almeno uno dei seguenti requisiti (alternativi) che corrispondono a quelli professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come ridefiniti dal D.lgs. 26.03.2010 n. 59:
  - b.1) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - b.2) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  - b.3) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

- c) possesso da parte dei titolari di impresa individuale, legali rappresentanti delle società ed eventuali preposti o delegati, dei requisiti morali di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, nonché di quelli previsti dall'art. 11 del R.D. 18.06.1931 n. 773.

Le imprese straniere aventi sede in uno stato CEE sono ammesse alle condizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii., su presentazione delle attestazioni ivi previste.

## 2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del soggetto aggiudicatario della concessione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più alto, in aumento rispetto al prezzo base, di cui all'art. 18, comma 13 della L.P. 19.07.1990, n. 23 2 ss.mm..

L'aggiudicazione sarà perciò pronunciata in favore del soggetto che avrà presentato il **maggior aumento percentuale sul valore base del canone di concessione**, prefissato in **misura mensile pari ad € 270,00**.

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto al valore del canone posto a base del confronto concorrenziale.

Scaduto il termine di presentazione delle offerte, le stesse saranno aperte in seduta pubblica in data 15 giugno 2015 ad ore 14.00 (salvo diversa comunicazione che verrà eventualmente esposta all'albo comunale) presso la sede municipale alla presenza del Segretario comunale, coadiuvato da due dipendenti comunali, dopo aver accertato la regolarità dei plachi pervenuti. Nel caso in cui la documentazione presentata non fosse conforme a quanto stabilito nel presente avviso, l'offerta relativa sarà esclusa dal confronto concorrenziale. Delle operazioni suddette sarà steso apposito verbale. L'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento. Sarà presa in considerazione anche un'eventuale unica offerta, purché valida. Qualora due o più soggetti presentino l'identico aumento percentuale sull'importo a base del confronto concorrenziale, si procederà mediante estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Per circostanze sopravvenute o conseguenti al confronto concorrenziale, l'Amministrazione potrà determinare di non dare luogo all'aggiudicazione.

Si fa presente che, in caso di difformità tra la percentuale dell'aumento espressa in cifre e quella espressa in lettere, si considera valida quella maggiormente conveniente per l'Amministrazione comunale.

## 3. INVIO DELL'OFFERTA E TERMINE DI RICEZIONE

Per partecipare al confronto concorrenziale, ciascun concorrente dovrà far pervenire o consegnare a questo Comune, per mezzo del servizio postale o mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2015, un plico raccomandato, debitamente sigillato con nastro adesivo e/o ceralacca (e/o altro mezzo idoneo) sui lembi di chiusura e riportante sui medesimi la scritturazione e/o stampigliatura della denominazione dell'impresa e/o la firma del legale rappresentante.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l'esclusione dal confronto concorrenziale. Si precisa, in particolare, che sarà disposta l'esclusione nel caso in cui il plico non pervenga, per qualsiasi ragione, al protocollo comunale entro il termine suddetto; non sarà tenuta in alcun conto la dimostrazione di avvenuta spedizione entro il termine.

Sul plico dovrà essere indicato il nome del mittente e la scritta "Confronto concorrenziale bar Bocce" (o altra dicitura similare).

Oltre detto tramite non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche sostitutiva o

aggiuntiva a offerta precedente. Non si terrà conto di offerte subordinate a riserve o condizioni.

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione, pena l'esclusione nel caso di mancata presentazione, ferma restando la facoltà di integrare o regolarizzare quanto presentato, nei casi ammessi:

## A. L'OFFERTA, contenuta in busta chiusa e redatta, in bollo, secondo le modalità sotto riportate.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma per esteso dall'offerente, o dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa.

La formulazione dell'offerta avviene mediante l'indicazione del rialzo percentuale unico espresso in cifre e in lettere da applicarsi all'importo a base di gara, tenuto conto che, qualora sussistano discordanze, l'Amministrazione considererà valida la percentuale maggiormente vantaggiosa per l'Amministrazione stessa.

Non sono ammesse offerte al ribasso o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta, comprensiva delle dichiarazioni di cui alle successive lettere a), b), c) e d), deve essere inserita, senza alcun altro documento, in apposita busta **chiusa e sigillata**, con qualsiasi mezzo, sui lembi di chiusura; la busta **dove deve essere inserita nel plico d'invio** assieme ai documenti sotto indicati.

Nella busta contenente l'offerta (o in calce alla medesima) dovranno essere inoltre inserite le seguenti dichiarazioni:

- a) **dichiarazione** di aver preso visione dell'immobile ove dovrà essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'attività sportiva, di aver preso conoscenza dei locali, degli accessi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esercizio nell'immobile dell'attività sportiva e di somministrazione;
- b) **dichiarazione** di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori che saranno impiegati nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'attività sportiva, nonché delle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove verrà esercitata l'attività stessa e delle normative previdenziali ed assistenziali ivi vigenti;
- c) **dichiarazione** di accettare tutte le principali clausole del contratto di concessione, come indicate al paragrafo 4 del presente avviso, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e di ritenere equo il valore del canone posto a base del confronto concorrenziale, sul quale è proposto l'aumento indicato in offerta;
- d) **dichiarazione** che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a sottoscrivere il contratto di concessione, con le principali clausole indicate al paragrafo 4 del presente avviso, entro il termine che le verrà comunicato dall'Amministrazione.

## B. DICHIARAZIONE, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, redatta preferibilmente secondo il fac simile depositato presso l'ufficio segreteria comunale, successivamente verificabile attraverso l'acquisizione della relativa documentazione, accompagnata da fotocopia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore, **attestante**:

- a) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Nella dichiarazione deve essere espressamente e distintamente attestata la posizione del concorrente, con riguardo a ciascuna delle predette cause di esclusione. Pertanto deve dichiararsi:
  - a.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali dichiarazioni;
  - a.2) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575. Si precisa che, a norma dell'art. 38, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare se si tratta di impresa individuale; il socio se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti del potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società. A tal fine la dichiarazione deve essere integrata con l'elenco nominativo dei soggetti indicati nel presente punto. Con riguardo a ciascuno di tali soggetti dovrà essere specificatamente dichiarata la posizione penale. La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa, se coinvolgente posizioni di altre persone, dovrà recare la specifica affermazione di "non essere a conoscenza" del verificarsi degli eventi descritti nel presente punto a carico di uno dei soggetti sopra indicati;

- a.3) di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Si precisa che, a norma dell'art. 38, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. Si precisa che, a norma dell'art. 38, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei medesimi soggetti sopra indicati alla lettera a2). In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. Nel caso in cui il soggetto abbia subito condanna di qualsiasi tipo e per qualsiasi tipo di reato, la presente dichiarazione deve essere completata con la descrizione specifica della data della condanna e del suo passaggio in giudicato, della tipologia della pronuncia (sentenza di condanna, decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale), del titolo di reato e della data della sua consumazione, dell'entità e natura della pena comminata. A tale scopo la presente dichiarazione deve essere completata con l'elenco nominativo di tutti i soggetti sopra indicati (in caso di assenza di soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del presente bando di gara, la dichiarazione deve contenere l'espressa affermazione "che non esistono cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara"). Con riguardo a ciascuno di tali soggetti dovrà essere specificatamente dichiarata la posizione penale. La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa, se coinvolgente posizioni di altre persone, dovrà recare la specifica affermazione di "non essere a conoscenza" del verificarsi degli eventi descritti nel presente punto a carico di uno dei soggetti sopra indicati;
- a.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e ss.mm. e ii.;
- a.5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in ordine alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- a.6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale,

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

- a.7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (se trattasi di soggetti appartenenti ad altri Stati membri UE);
  - a.8) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
  - a.9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (se trattasi di soggetti appartenenti ad altri Stati membri UE). La presente dichiarazione deve essere integrata con l'indicazione di tutte le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo al concorrente con riferimento all'INPS e INAIL;
  - a.10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68, oppure che l'Impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante meno di 15 dipendenti oppure che l'Impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 specificando in tale ultimo caso di non aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
  - a.11) che l'Impresa non è soggetta all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 
- b) di essere in possesso nella persona del titolare in caso di impresa individuale, dei legali rappresentanti in caso di società e di eventuali preposti o delegati, di almeno uno dei seguenti requisiti (alternativi) che corrispondono a quelli professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come ridefiniti dal D.lgs. 26.03.2010 n. 59. La presente dichiarazione deve essere completata con l'indicazione dello specifico requisito posseduto fra quelli indicati di seguito, della persona fisica cui lo stesso si riferisce e della sua qualifica nell'ambito del concorrente:
    - b.1) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
    - b.2) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
    - b.3) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

- c) di essere in possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o dei legali rappresentanti delle società ed eventuali preposti o delegati, dei requisiti morali di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, nonché di quelli previsti dall'art. 11 del R.D. 18.06.1931 n. 773.

Le dichiarazioni predette possono essere rese nel contesto di un unico atto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

Si fa presente che l'omessa indicazione nella dichiarazione anche di una sola delle dichiarazioni suindicate, comporta l'esclusione dell'Impresa dal confronto concorrenziale.

Si fa altresì presente che le dichiarazioni contenute nella dichiarazione stessa saranno soggette a verifica, attraverso l'acquisizione della documentazione che le comprova. Qualora dalla verifica delle dichiarazioni, attraverso l'acquisizione della documentazione relativa, o attraverso qualsiasi altra modalità, si rilevi l'insussistenza dei requisiti dichiarati o l'esistenza comunque di cause di esclusione dal confronto concorrenziale, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'esclusione del concorrente dallo stesso. In ogni caso si provvederà alla segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria.

**IL PLICO RACCOMANDATO** dovrà pervenire al seguente indirizzo, entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, al

**COMUNE DI DAIANO  
UFFICIO PROTOCOLLO  
PIAZZA DEGASPERI, N. 1  
38030 DAIANO (TN)**

attraverso una delle seguenti modalità:

- a) raccomandata del servizio postale statale;
- b) modalità analoga al servizio postale raccomandato inoltrato da corrieri specializzati;
- c) consegna diretta all'Ufficio protocollo comunale, il quale, a richiesta, ne rilascia apposita ricevuta.

#### **4. PRINCIPALI CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

L'offerta prodotta implica l'integrale accettazione delle principali clausole contrattuali, nel seguito indicate:

1. Ciascuna parte potrà recedere anticipatamente dalla concessione con preavviso di almeno 15 giorni comunicato alla controparte a mezzo raccomandata A.R.
2. Il concessionario, presa conoscenza del complesso immobiliare oggetto della concessione in uso, si obbliga a restituirlo, alla scadenza della presente concessione in uso, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto.
3. Il concessionario è custode dei beni mobili ed immobili ricevuti in concessione, per tutta la durata della stessa. Pertanto è ritenuto responsabile di eventuali danneggiamenti che si dovessero verificare in conseguenza della propria attività, esonerando pertanto espressamente il concedente da qualsiasi responsabilità a riguardo. Il concessionario è altresì tenuto a segnalare tempestivamente al Comune eventuali danneggiamenti che dovessero essere causati da terzi. Il concessionario si impegna ad utilizzare il complesso dei beni oggetto di concessione con la massima diligenza, onde evitare ogni possibile danno al patrimonio comunale ed a terzi.

4. E' fatto obbligo al concessionario di garantire l'uso gratuito del campo polifunzionale a favore dei bambini residenti nel Comune di Daiano nelle fasce orarie di non utilizzo per altre attività;
5. La durata della presente concessione in uso viene limitata alla stagione estiva 2015, più precisamente avrà inizio a far data dalla stipulazione della stessa e termine il 30.09.2015. E' espressamente esclusa la proroga tacita.
6. canone di concessione: pari a quello indicato in offerta da pagare in rate mensili anticipate entro il 10 di ciascun mese. Il canone sarà aggiornato anno per anno nella misura del 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi rispetto al mese di giugno dell'anno di riferimento.
7. E' fatto espresso divieto al concessionario di modificare la destinazione d'uso di quanto concesso, nonché di subconcedere e/o cedere a terzi il contratto di concessione salvo espressa autorizzazione da parte del concedente.
8. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di revocare in ogni momento la presente concessione in uso, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, salvo il diritto del concessionario ad un equo indennizzo e salvo la facoltà di recesso cui al precedente punto 1.
9. Il concessionario è tenuto a garantire un'adeguata copertura assicurativa per incendio, scoppio, rischio locativo, furto, responsabilità civile, escluso il caso fortuito e la forza maggiore, e per tutti i danni che i beni costituenti l'oggetto della presente dovessero subire, anche per negligenze di terzi o di dipendenti. Ogni diritto derivante da detta assicurazione sarà di spettanza del Comune di Daiano.
10. Tutte le spese inerenti la gestione dell'Azienda (es: energia elettrica, acqua, tariffa RSU, telefono, gas, sistemazioni iniziali dei campi da gioco, interventi di ordinaria manutenzione in genere e altre tasse e imposte) sono a carico del concessionario, come pure quelle per il rilascio delle licenze di legge.
11. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione sono interamente a carico del concessionario, senza possibilità di rivalsa nei confronti del concedente.
12. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni, il concessionario è tenuto ad eleggere il proprio domicilio in Daiano (TN), Via San Tommaso n. 55 . In caso di controversia il Foro competente sarà quello di Trento.
13. A carico del concessionario grava la piena e completa responsabilità in ordine a danni e beni mobili ed immobili derivanti da furto con o senza scasso. A tal fine il concessionario è tenuto ad esonerare il Comune di Daiano dalla responsabilità stessa, così come per danni diretti ed indiretti che gli potessero derivare da fatti dolosi o colposi di terzi o che potessero essere cagionati a terzi nel corso della gestione.

**Il Segretario Comunale**  
dott.ssa Emanuela Bez



